




REGIONE DEL VENETO

PTRC

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento



NORME TECNICHE

- h) lo sviluppo di forme innovative della mobilità condivisa (quali car sharing, car pooling, bike sharing), anche al fine del miglioramento della qualità dell'aria, come previsto nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- i) l'adeguamento delle reti infrastrutturali alle nuove forme di mobilità automatica (veicoli, treni, metropolitane, bus, tram a guida automatica);
- j) il potenziamento delle infrastrutture di servizio, aree di sosta, rete e sistemi di ricarica, per lo sviluppo della mobilità elettrica veicolare e ciclabile.

ARTICOLO 39 - Impianti di risalita e aree sciabili

1. Lo sviluppo degli impianti di risalita e delle aree sciabili, quali componenti del sistema della mobilità regionale, si attua in conformità a quanto disposto dal Piano Regionale Neve, previa razionalizzazione del sistema esistente, mediante modelli di crescita economica sostenibile che assicurino competitività anche attraverso i collegamenti vallivi finalizzati a creare una rete integrata di qualità.
2. Al fine di sostenere la connessione intervalliva nelle aree montane, il Piano Regionale Neve favorisce la creazione di collegamenti tra le reti infrastrutturali presenti nelle località finitime, proponendo modelli di offerta turistica rispondenti alle esigenze concorrenziali.

ARTICOLO 40 - Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni della Rete ferroviaria regionale

1. Sono da ritenersi aree strategiche di rilevante interesse pubblico ai fini della mobilità regionale le aree ricadenti in uno o più comuni, afferenti a:
 - a) i caselli autostradali e gli accessi delle superstrade a pedaggio, esistenti e previsti dal progetto relativo all'infrastruttura, per un raggio di 2000 metri dal baricentro geometrico dell'area del casello;
 - b) le stazioni della rete ferroviaria regionale coincidenti con i nodi AC/AV per un raggio di 1000 metri dal baricentro geometrico della stazione;
 - c) le stazioni della rete ferroviaria regionale, esistenti e previste dal progetto relativo all'infrastruttura, per un raggio di 500 metri dal baricentro geometrico della stazione.
2. Nelle aree di cui al comma 1, tenuto conto della loro rilevanza, sono favorite forme di rigenerazione urbana sostenibile, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 14/2017, sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale.
3. Nell'ottica di una riorganizzazione e riqualificazione del sistema infrastrutturale e insediativo, lo sviluppo urbanistico delle aree di cui al comma 1 prevede un riordino degli eventuali insediamenti e delle attività esistenti, ivi compresi quelli ricadenti nei territori esterni funzionalmente connessi. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore del presente piano, qualora lo sviluppo urbanistico interessi:
 - a) aree di dimensioni superiori a 5 ettari e con destinazioni d'uso produttivo, commerciale, logistico, turistico-ricettivo, si procede mediante la conclusione di un accordo di programma ai sensi

dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”, e dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010”;

- b) aree che, al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a), ricadono all'esterno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 2, della l.r. 14/2017, si procede mediante la presentazione, da parte del Comune, di un'istanza alla Giunta regionale che, entro 60 giorni dal suo ricevimento, può dichiarare la sussistenza dell'interesse, ai fini della mobilità regionale, di tutta o parte delle aree di cui al comma 1; in tale caso si procede mediante la conclusione di un accordo di programma ai sensi della lettera a); diversamente, trascorso inutilmente il termine, il Comune può procedere autonomamente.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia urbanistica e i comuni territorialmente interessati, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, procede alla ricognizione delle aree di cui al comma 1, provvedendo alla loro classificazione con riferimento al grado di interesse pubblico ai fini della mobilità regionale e alla definizione delle strategie di intervento ai fini dell'applicazione del presente articolo; decorso tale termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

ARTICOLO 41 - Portualità veneziana

1. La Regione riconosce, nella Tav. 04, la portualità veneziana quale insieme organico di aree demaniali, superfici ad uso prevalentemente industriale e turistico, canali e infrastrutture di servizio.
2. Per un efficace coordinamento delle scelte relative alla salvaguardia e allo sviluppo portuale veneziano con le scelte strutturali relative all'intera area del sistema portuale lagunare e, più in generale, del sistema portuale del nord-Adriatico, l'ambito portuale veneziano assume valenza strategica, sia in relazione all'espansione del Porto, che in relazione allo sviluppo economico-industriale dell'ambito stesso; per tali motivi, ed al fine di pervenire al miglior assetto dell'area in questione, si provvede con progetto strategico, ai sensi dell'articolo 26 della l.r. 11/2004, redatto d'intesa con i Comuni interessati, la Città Metropolitana di Venezia, la Regione e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
3. Il progetto strategico è finalizzato a definire l'asset portuale di Marghera e le specializzazioni del terminal di Venezia Marittima.
4. La Regione, d'intesa con gli enti interessati, può valutare eventuali ipotesi sperimentali, reversibili e graduali per la realizzazione di un porto offshore a servizio della portualità veneziana, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, culturali e ambientali dei contesti interessati.

ARTICOLO 42 - Cittadelle aeroportuali

1. La Regione riconosce, nella Tav. 04, i sistemi aeroportuali di Venezia – Treviso e di Verona quali cittadelle aeroportuali, ovvero poli primari per lo sviluppo del settore, favorendo l'interconnessione delle